



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.

SEDE LEGALE: 12073 CEVA (CN)

VIA A. DORIA, 17

TEL. 0174.7241 – FAX 0174.722202

E-MAIL: posta@azzoaglio.it

CAPITALE SOCIALE: € 25.500.000 INT. VERS.

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO
DI TUTELA DEI DEPOSITI

STATUTO

Edizione 2017

STATUTO

Il testo originario, parte integrante dell'atto di trasformazione societaria del 20 dicembre 1977, rogito notaio Pittaluga di Carrù, repertorio 46004, risulta modificato dai seguenti atti, regolarmente omologati ai sensi di legge:

- *Assemblea straordinaria dei Soci del 21 aprile 1979*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 15 ottobre 1987*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 2 dicembre 1993*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 30 aprile 1997*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 24 ottobre 2001*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 4 maggio 2004*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 8 maggio 2007*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 30 giugno 2009*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 29 aprile 2015*
- *Assemblea straordinaria dei Soci del 27 aprile 2017*

TITOLO I

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata "Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A." risultante dalla trasformazione del Banco di Credito P. Azzoaglio s.n.c. costituito per atto notaio Giuseppe Re di Imperia del 20 giugno 1959, repertorio n. 13418.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Ceva, via Andrea Doria nr. 17.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire e sopprimere filiali e rappresentanze previa le autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

Il domicilio di ogni Socio, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Le comunicazioni ai Soci si fanno con foglio raccomandato o con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di euro 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila) diviso in numero 340.000 (trecentoquarantamila) azioni di nominali euro 75 (settantacinque).

Il capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione nei modi di legge agli azionisti ai quali spetterà altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inopstate, da esercitarsi con le modalità di cui al 3^a comma dell'art. 2441 del Codice Civile e con ricorso, in caso di riparto, all'assegnazione a ciascun socio in proporzione al quantitativo di azioni sottoscritte esercitando il diritto di opzione.

Le modalità per l'emissione delle nuove azioni, il prezzo di emissione delle stesse, le condizioni ed i termini di esercizio del diritto di opzione saranno di volta in volta determinati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti che delibererà l'aumento di capitale.

Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342 del Codice Civile, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla Società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se e' previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse del 3% al disopra del tasso di riferimento B.C.E., fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo, né le stesse, e i diritti di opzione, trasferite gratuitamente o a titolo oneroso per atto fra vivi o conferite, senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il consenso può essere rifiutato con delibera motivata ove sussista una delle seguenti situazioni impeditive:

- a) si tratti di soggetto che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali per reati ritenuti dal Consiglio di particolare gravità;
- b) si tratti di soggetto sottoposto a procedimento concorsuale o che abbia subito protesti negli ultimi cinque anni, ovvero che nello stesso periodo di tempo sia stato sottoposto a procedimento di espropriazione forzata con esito anche parzialmente negativo per i creditori precedenti ovvero che

- abbia in corso vertenze giudiziarie col Banco, o sia debitore del Banco per linee di credito di cui l'Istituto abbia chiesto lo smobilizzo, anche se non ancora in via contenziosa;
- c) si tratti di soggetti diversi da persone fisiche, allorché l'acquisto delle azioni o dei diritti di cui sopra appaia preordinato al fine di eludere l'applicazione del presente articolo.

La costituzione in pegno o l'assoggettamento ad altro vincolo è subordinato al consenso unanime di tutti i Soci.

In caso di trasferimento a titolo oneroso è riservato, a parità di condizioni, il diritto di prelazione a favore degli altri Soci e della Società, qualora detentrica di azioni proprie. L'esercizio del diritto da parte della Società è subordinato alla sussistenza delle condizioni prescritte dalle disposizioni di vigilanza in materia.

A tal fine il Socio che intende alienare le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni di vendita ed il potenziale acquirente.

Il Presidente nei quindici giorni successivi informerà a mezzo lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) tutti i Soci ai quali, a parità di condizioni, è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) spedita al Presidente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione; dovendosi procedere al riparto si provvederà in proporzione al numero di azioni già intestate nel Libro dei Soci a ciascun azionista che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione.

Ove alcuno dei Soci ritenesse eccessivo il prezzo indicato nell'offerta di vendita, nel manifestare la volontà di esercitare la prelazione dovrà chiedere la valutazione peritale che sarà effettuata da Perito nominato dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana o, in subordine, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Perito dovrà completare il lavoro entro trenta giorni dalla accettazione della nomina ed il risultato della perizia sarà reso noto dal Presidente della Società a tutti i Soci interessati i quali entro otto giorni dal ricevimento di tale comunicazione potranno mantenere o rinunciare sia l'offerta di vendita che l'esercizio della prelazione.

Il trasferimento delle azioni, contro pagamento del prezzo comunque determinato, dovrà essere effettuato non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui sarà pervenuta la comunicazione del Presidente della Società relativa all'esercizio del diritto di opzione con precisazione dei nomi degli acquirenti e delle quantità da trasferire ad ognuno di essi.

Mancando l'esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci l'offerente sarà libero di vendere le azioni alla persona ed alle condizioni da esso indicate fatta salva la facoltà di diniego del consenso da parte del Consiglio di

Amministrazione in presenza di una delle situazioni impeditive di cui al comma 2[^] del presente articolo.

L'eventuale diniego del gradimento dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, il gradimento si intenderà concesso.

ARTICOLO 8

Le azioni sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile; in caso di comproprietà, la Società ammette, nei propri confronti, un solo rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto, da esercitare con le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 9

Le assemblee dei Soci sono ordinarie o straordinarie come previsto dalla Legge.

Esse sono convocate, anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge; in mancanza di tali formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita allorché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I biglietti di ammissione saranno rilasciati dalla Società o dagli Enti indicati nell'avviso di convocazione previa verifica di sussistenza del requisito previsto al comma precedente, e saranno valedoli anche per l'eventuale seconda convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche mediante semplice delega rilasciata nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce il modo delle votazioni e ne accerta i risultati; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Salvo i casi nei quali la legge esige che il verbale sia redatto dal Notaio, l'Assemblea nomina il proprio segretario che potrà anche non essere un azionista e, se del caso, sceglie due scrutatori tra gli intervenuti. Dello svolgimento delle assemblee e delle deliberazioni assunte si farà constare con apposito verbale redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 2375 Codice Civile.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto disposto per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione con la maggioranza di cui al comma precedente.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni, anche in seconda convocazione, concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, nonché per qualsiasi altra modificazione dello Statuto, occorre il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale.

Per calcolare il numero dei voti necessari alla validità delle deliberazioni, si terrà conto dei voti spettanti alle azioni di coloro che si asterranno dal voto, con esclusione delle azioni per le quali il Socio si è astenuto per conflitto di interesse e quelle per le quali il diritto di voto non può essere esercitato.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, oltre alle attribuzioni di legge, approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e controllo, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di nove membri; tale numero sarà fissato dall'assemblea dei Soci prima di procedere alle nomine.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione o gli Azionisti propongono all'Assemblea i candidati alla carica di Amministratore

Le modalità di nomina e di revoca mirano ad assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

In casi di nomina o cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, determinando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Per quanto concerne la procedura di nomina, i nomi dei candidati alla carica di amministratore sono depositati, a cura del Consiglio e degli eventuali Azionisti proponenti, presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con adeguate informazioni circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente. Gli azionisti hanno facoltà di richiedere alla Società i nomi dei candidati e le relative informazioni.

Per la nomina degli amministratori basterà la maggioranza relativa; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

Per la revoca, la cessazione, la sostituzione e la decadenza degli Amministratori si applicano le norme di legge.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nell'Organo con funzioni di supervisione strategica e gestione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno di eventuali comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- con adeguato grado di diversificazione in termini di esperienze, età e genere;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla rilevanza del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; essi operano con autonomia di giudizio.

Gli Amministratori devono infine possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e, ove previsti, di indipendenza, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza¹.

Per la definizione di Amministratore indipendente si fa riferimento alla regolamentazione prevista dall'art. 26 del testo Unico bancario, quando emanata e, nelle more dell'emanazione, un Amministratore non potrà essere considerato indipendente in uno dei seguenti casi:

- se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla il Banco o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sul Banco;
- se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo² del Banco, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con il Banco, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla il Banco o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio in corso e in quello precedente, una significativa³ relazione commerciale, finanziaria o professionale:

¹ Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo": il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche

³ Per relazione significativa si intende una relazione comportante concessioni di credito per importo superiore a euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), depositi in

- con il Banco, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla il Banco, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- se riceve nel corrente esercizio, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal Banco o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo del Banco, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo del Banco abbia un incarico di amministratore;
- se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile del Banco;
- se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 14

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio nomina nel suo seno il proprio Presidente; nomina altresì un segretario scelto anche al di fuori dei suoi Membri.

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi Membri, con un minimo di tre, determinandone poteri ed attribuzioni.

Il Comitato sceglie tra i suoi Membri il Presidente, se lo stesso non è nominato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo; per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Anche il Direttore Generale può partecipare alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e/o propositive.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con messaggio inviato almeno un giorno prima dell'adunanza, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato si ritiene altresì validamente riunito con la presenza di tutti i suoi componenti,

denaro e/o titoli per importo superiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) ovvero prestazioni professionali per importo superiore a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) annui.

pur in assenza di formale convocazione. E' ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 17.

Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci.

In alternativa al Comitato Esecutivo, il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato nel proprio seno ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, determinandone poteri ed attribuzioni.

Nel caso in cui al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato fossero conferiti poteri in materia di erogazione del credito, il medesimo dovrà portare le decisioni assunte in materia a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In ogni caso, alla prima occasione utile e, comunque, almeno ogni sei mesi, il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 15

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni due mesi; deve altresì essere convocato entro dieci giorni qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio o del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi; sollecita, inoltre, la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze vengono tenute presso la Sede Sociale od in altro luogo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Normalmente l'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera raccomandata, per facsimile o a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con messaggio inviato almeno un giorno prima della riunione, o per telegramma presentato all'Ufficio Postale almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 16

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, con la presenza della maggioranza dei suoi Membri in carica.

Per la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e per il conferimento di procura e poteri inerenti ai sensi degli artt. 18 e 20 del presente Statuto, nonché per il conferimento di mandati generali, "ad negotia" o "ad lites", è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Non è prevista la contestuale presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale qualora tali cariche siano assegnate a persone diverse; le funzioni connesse alle due cariche possono, tuttavia, essere cumulate in capo allo stesso Consigliere.

ARTICOLO 17

I processi verbali del Consiglio sono firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Gli estratti e le copie di detti processi verbali, come sopra sottoscritti, fanno prova ovunque occorra produrli, anche in giudizio.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che, per legge e per Statuto, non siano riservati all'Assemblea.

Spetta tra l'altro al Consiglio di deliberare e compiere tutte le operazioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Spettano inoltre al Consiglio e non sono delegabili, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza:

- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; la verifica della sua corretta attuazione e la promozione di tempestive misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;

- tutti i compiti che l'Organo svolge ai sensi delle vigenti Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la nomina di Dirigenti (con vario grado, compreso quello di Direttore Generale ove ritenuto necessario), con determinazione di qualifiche, poteri ed attribuzioni loro spettanti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli Organi aziendali;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di antiriciclaggio, di risk management e dei referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate, sentito il parere del Collegio sindacale;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- la garanzia di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali nonché la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte.

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza il Consiglio fornisce all'Assemblea un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Nel caso fossero concessi ai dipendenti poteri in materia di erogazione del credito, i medesimi dovranno portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 19

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria dei Soci determina a favore degli Amministratori un compenso annuo fisso oltre all'eventuale gettone di presenza.

Per l'assegnazione di speciali compensi ad Amministratori investiti di particolari cariche ed incarichi, si procederà a norma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Agli Amministratori indipendenti spetta, in ragione dei compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno della Banca che essi svolgono per conto del Consiglio, un ulteriore compenso fisso stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli eventuali compensi assegnati in applicazione dei commi precedenti dovranno risultare coerenti con le politiche e i piani di remunerazione approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 20

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, disgiuntamente o congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti, ai Membri del Consiglio, nonché ai dipendenti della Società che saranno designati dal Consiglio stesso in applicazione dell'art. 18. Poteri di firma potranno essere attribuiti, dal Consiglio, a cassieri e ad altri dipendenti, limitatamente ad atti strettamente inerenti al loro servizio.

TITOLO V

SINDACI

ARTICOLO 21

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i Sindaci Effettivi. I Sindaci Effettivi e Supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina dei sindaci basterà la maggioranza relativa; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla Banca d'Italia.

I Sindaci assolvono i doveri ed i compiti loro assegnati dalla legge e dalla normativa regolamentare esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge; nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalgono delle strutture interne alla Società.

I Sindaci si riuniscono di norma presso la Sede Sociale. E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, purché i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci, sia collegialmente che individualmente, sono investiti dei più ampi poteri per assolvere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, nonché per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle disposizioni di vigilanza.

L'Assemblea provvederà alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi.

Spetta, inoltre, ai Sindaci Effettivi il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli incaricati della revisione legale riferiscono tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o a violazioni della normativa di cui vengano a conoscenza.

ARTICOLO 23

Gli utili netti, depurati da tutte le spese di amministrazione e di esercizio, saranno ripartiti come segue:

- il 20% (venti per cento) complessivamente alla Riserva Legale e/o alla Riserva Statutaria, fatta salva – per la prima – l'osservanza dell'obbligo di legge;
- tra il 3% e il 7% (tra il tre per cento e il sette per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea tenuto conto della stabilità nel tempo dei risultati conseguiti, della loro sostenibilità nel medio/lungo periodo e dei rischi assunti.;
- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve o di destinazioni speciali, oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporre diversamente nei modi di legge.

ARTICOLO 24

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio a decorrere dal termine che sarà fissato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

ARTICOLO 25

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno devoluti alla Società.

ARTICOLO 26

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Società sarà competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la Sede Legale della Società.

TITOLO VII

DIRITTO DI RECESSO, SCIoglIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Il diritto di recesso è esercitabile dal Socio solo nei casi inderogabilmente previsti dalla legge, ed è comunque escluso nel caso di proroga della durata della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La liquidazione delle azioni al Socio recedente è subordinata alla sussistenza delle condizioni prescritte dalle disposizioni di vigilanza in materia.

Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

ARTICOLO 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.